

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Considerato che il punto 2 della stessa deliberazione CIPE in data 20 dicembre 1994 impegna il Ministro dell'Ambiente ad espletare le attività occorrenti per la predisposizione e la successiva approvazione di un piano di risanamento ambientale dell'area di Bagnoli, da considerare quale anticipazione a stralcio del Piano di disinquinamento dell'intera area ad elevato rischio di crisi ambientale della Provincia di Napoli, in conformità all'articolo 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, così come riformulato dall'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305;

Considerato che in osservanza di quanto previsto dal punto 2 della citata deliberazione, il Ministero dell'Ambiente ha provveduto in relazione al "Progetto delle operazioni tecniche di Bonifica dei siti industriali dismessi della zona ad elevato rischio di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" a predisporre le specifiche tecniche necessarie a garantire l'idoneità del citato progetto sotto il profilo della salvaguardia e della riqualificazione ambientale;

Considerato che così integrato il suddetto "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi della zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli", risponde alle caratteristiche di cui al comma 6 dell'articolo 7 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, nonché delle direttive impartite con la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994;

Considerato che a tutt'oggi non risultano ancora completate le procedure di elaborazione del complessivo piano di disinquinamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale della Provincia di Napoli;

Ritenuta peraltro la possibilità di considerare il progetto di cui sopra così integrato, come parte compiuta a stralcio, del complessivo piano di disinquinamento relativo all'intera area della Provincia di Napoli;

Considerato che le procedure di integrazione tecnica del citato "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli" si inseriscono nel contesto dell'iniziativa in atto su impulso del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi dell'articolo 4 della Legge 18 aprile 1984 n.80;

Considerato che la gravissima situazione di degrado ambientale in atto, impone di procedere stante il rilievo assunto dal risanamento dell'area industriale di Bagnoli per l'intera area campana, all'immediata formalizzazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli quale anticipazione a stralcio del complessivo Piano di disinquinamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale della Provincia di Napoli, così come previsto dal punto 2 della deliberazione CIPE del 20 dicembre 1994;

Considerato altresì, che nella gestione di tale iniziativa è stata costantemente garantita l'esigenza di un coordinamento con la Regione Campania anche ai fini delle prioritarie esigenze di tutela ambientale;

Considerato, altresì, opportuno assicurare anche nell'attuazione del progetto di interventi elaborato il coordinamento delle diverse linee di intervento pubblico, statale, regionale e comunitario convergenti sull'area di Bagnoli, attraverso l'iniziativa, posta in atto dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'articolo 4 della citata Legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto l'articolo 1 del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla Legge 7 aprile 1995, n. 104 concernente gli istituti della programmazione negoziata;



Il Presidente della Repubblica

Ritenuta l'estrema urgenza di dare attuazione agli interventi previsti dal piano di risanamento ambientale dei siti industriali dismessi dell'area di Bagnoli secondo il procedimento di cui al disposto dell'articolo 7, comma 5 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, così come riformulato dall'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Campania in data 11 aprile 1995, assunta secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 1995, e con la quale è stato dichiarato il carattere di urgenza delle operazioni di bonifica e risanamento ambientale dell'area di Bagnoli, nell'ambito del quadro programmatico ambientale della Regione, nonché recepito l'intero contenuto della deliberazione del CIPE in data 20 dicembre 1994;

Preso atto delle direttive per l'elaborazione del piano di disinquinamento emanate con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994 con la quale è stata rinnovata la citata dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio della Provincia di Napoli;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 6 aprile 1995 e 26 maggio 1995;

Su proposta del Ministro dell'Ambiente

DECRETA

ART. 1

(APPROVAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI RISANAMENTO AMBIENTALE)

1. Nell'ambito del piano stralcio di recupero ambientale - "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli" approvato con deliberazione CIPE del 20 dicembre 1994, sono approvate le prescrizioni tecniche riguardanti la salvaguardia e la riqualificazione dei siti industriali dismessi di Bagnoli di cui all'allegato A) del presente decreto.

2. Tali prescrizioni tecniche, predisposte dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, sono parte integrante del "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli" approvato dal CIPE e costituiscono in uno con il progetto, piano stralcio del piano di disinquinamento dell'area ad elevato rischio ambientale della Provincia di Napoli in corso di elaborazione.

3. Il piano stralcio di intervento così definito ha valore di atto di indirizzo e di coordinamento per le amministrazioni statali, per la regione Campania, per gli enti locali e per gli enti pubblici anche economici, nonché per i soggetti privati operanti nella zona.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Le opere e le attività previste dal piano stralcio sono dichiarate di pubblica utilità e la loro attuazione è indifferibile ed urgente.

5. In concomitanza con l'attuazione del piano stralcio, il Ministro dell'Ambiente dispone interventi complementari secondo le direttive di cui all'allegato B).

ART. 2

(FABBISOGNI FINANZIARI)

1. Il fabbisogno finanziario globale per l'attuazione del piano stralcio e la relativa copertura finanziaria sono quelli individuati al punto 1 della lettera A) della deliberazione CIPE 20 dicembre 1994, che si intende integralmente riportata.

ART. 3

(COPERTURA DEI FABBISOGNI FINANZIARI A CARICO DELLO STATO)

1. Sono a carico dello Stato Lire 261.540 milioni così ripartiti: quanto a 90.000 milioni di lire a valere sui fondi di cui all'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989 n. 305; quanto a 80.000 milioni di lire a valere sui fondi di cui all'articolo 4 della Legge 18 aprile n. 80; quanto a 91.540 milioni di lire mediante la proposta di cofinanziamento dell'Unione Europea sul F.E.R.S. per il periodo 1994/1999 nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo 1994/1999 per la Regione Campania.

ART. 4

(TRASFERIMENTO DELLE RISORSE)

1. Per quanto riguarda i 90.000 milioni di lire a valere sui fondi di cui all'articolo 6 della Legge 28 agosto 1989, n. 305, di competenza del Ministero dell'Ambiente, gli stessi saranno trasferiti al Ministero del Bilancio secondo le modalità e con i tempi che saranno individuati nell'accordo di programma di cui ai punti 5, 6 e 7 della predetta deliberazione CIPE del 20 dicembre 1994.

2. Per la quota di finanziamento comunitario si provvede secondo le procedure previste dalle deliberazioni CIPE 19 ottobre e 13 aprile 1994.

ART. 5

(MODALITA' OPERATIVE, ATTUAZIONE E CONTROLLO)

1. Per l'attuazione e il controllo del piano stralcio si provvede, ai sensi dei punti 5, 6 e 7 della deliberazione CIPE 20 dicembre 1994, alla stipula di un accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero del Bilancio, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, nonché i soggetti attuatori e quelli interessati dai singoli interventi. In tale ambito ai sensi del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito nella Legge 7 aprile 1995, n. 104, sarà assicurato il coordinamento di tutte le azioni di competenza di tutti i soggetti istituzionalmente interessati ivi compresi proposte, pareri e concerti, che si renderanno necessari.

ART. 6


(RELAZIONE ANNUALE ED AGGIORNAMENTO)

1. Al 31 dicembre 1995, e successivamente ogni anno, per tutta la durata degli interventi previsti dal piano stralcio di cui al precedente articolo 1, il comitato tecnico di coordinamento di cui al punto 8 della deliberazione CIPE 20 dicembre 1994, presenta al Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, ed al Ministro dell'Ambiente una relazione tecnica ed economica sullo stato di attuazione dei lavori esponendo eventuali motivate necessità di aggiornamento dello stesso piano stralcio.

2. L'aggiornamento del piano è approvato dal CIPE su proposta del Ministro interessato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a



21-11-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 272

Il Monte di credito su pegno di Vicenza dovrà cessare l'esercizio diretto dell'attività creditizia contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda nel Monte di credito su pegno di Vicenza S.p.a., e al più tardi entro il 31 dicembre 1995, fatto salvo il compimento degli atti connessi alla trasformazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990.

95A6943

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 novembre 1995

Dollaro USA	1594,87
ECU	2064,56
Marco tedesco	1126,56
Franco francese	327,12
Lira sterlina	2463,60
Fiorino olandese	1005,97
Franco belga	54,783
Peseta spagnola	13,101
Corona danese	290,72
Lira irlandese	2548,28
Dracma greca	6,805
Escudo portoghese	10,755
Dollaro canadese	1180,07
Yen giapponese	15,605
Franco svizzero	1394,60
Socllino austriaco	160,10
Corona norvegese	255,71
Corona svedese	242,87
Marco finlandese	377,75
Dollaro australiano	1186,10

95A7023

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Prescrizioni tecniche ambientali per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 95, sono state approvate le prescrizioni tecniche ambientali riguardanti il risanamento dei siti industriali di Bagnoli.

95A6940

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 ottobre 1995, sono stati approvati lo statuto ed il regolamento adottati dall'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, trasformatasi in ente privato di tipo fondativo, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

95A6942

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Mobisan - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Morra De Sanctis (Avellino), costituita per rogito Cestone in data 27 luglio 1974, rep. 13915, reg. soc. 200, tribunale di S. Angelo dei Lombardi, BUSC n. 1711/230697;

2) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Europa 92 a responsabilità limitata», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Conte Gioacchino in data 24 novembre 1988, rep. 71974/13437, reg. soc. 8931/89, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 3843/238017;

3) società cooperativa agricola «Progresso» Società cooperativa agricola e consumo a responsabilità limitata, con sede in Macerata Campania (Caserta), costituita per rogito Orsi Giovanni Battista in data 15 luglio 1945, rep. 4634/2497, reg. soc. 69, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 894/95917;

4) società cooperativa agricola «San Giovanni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roccarainola (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 24 luglio 1984, rep. 4460, reg. soc. 4478, tribunale di Napoli, BUSC n. 11025/206939;

5) società cooperativa agricola «Sant'Angelo» - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), costituita per rogito Barrielli in data 14 giugno 1986, rep. 154731/22741, reg. soc. 3072, tribunale di Benevento, BUSC n. 1093/221294;

6) società cooperativa agricola «CO.SE.BA.» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Barra in data 14 luglio 1989, rep. 1633, reg. soc. 1029/89, tribunale di Salerno, BUSC n. 4933;

7) società cooperativa agricola «Nuovi Orizzonti - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel S. Lorenzo (Salerno), costituita per rogito Barela in data 3 novembre 1982, rep. 30247, reg. soc. 36/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3433;

8) società cooperativa agricola «La Terra di Mezzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Contursi Terme (Salerno), costituita per rogito Arturo Errico in data 5 agosto 1986, rep. 18269, reg. soc. 1319/86, tribunale di Salerno, BUSC n. 4308;

9) società cooperativa agricola AZ - Società cooperativa agricola zootecnica a r.l., con sede in Nocera Superiore (Salerno), costituita per rogito Monaco Gaspare in data 30 giugno 1980, rep. 60782, reg. soc. 489/80, tribunale di Salerno, BUSC n. 2892/178784;

10) società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Orto Campania - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Barela in data 20 gennaio 1982, rep. 28034, reg. soc. 280/82, tribunale di Salerno, BUSC n. 3240/190209;

11) società cooperativa agricola «Cooperativa zootecnica Monteforte a r.l.», con sede in Varzi (Pavia), costituita per rogito Caridi in data 20 febbraio 1983, rep. 21143, reg. soc. 2810, tribunale di Voghera, BUSC n. 1318/199902;

12) società cooperativa agricola «La Fertilia di terra di lavoro - Società cooperativa agricola a r.l.» (già «La Fertilia di terra di lavoro - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.») con sede in S. Marcellino (Caserta), costituita per rogito De Rosa in data 10 novembre 1981, rep. 3042, reg. soc. 1309/81, tribunale di S. Maria Capua Vetere, BUSC n. 2537/187570.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia «Nuraghe 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Cialanella in data 5 aprile 1974, rep. 29342, reg. soc. 6793, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2362/136497;



Ministero dell'Ambiente

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO - D.P.R. RECANTE "PIANO DI RISANAMENTO DEI SITI INDUSTRIALI DISMESSI NELLA ZONA DI BAGNOLI IN NAPOLI, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA E DELLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE"

Come è noto, l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, prevede che gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, siano dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni interessate.

Ai sensi dello stesso articolo, la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere reiterata.

E' altresì previsto che la deliberazione del Consiglio dei Ministri dichiarativa di Area ad elevato rischio di crisi ambientale individui gli interventi di risanamento, nonché il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

Tale piano di disinquinamento - che viene predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni interessate e approvato con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri - deve disporre, ai sensi del comma 5 del citato art. 7, le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;

c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

Esso deve definire altresì i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti.

E' appunto in applicazione della citata normativa che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1987 è stato dichiarato Area ad elevato rischio di crisi ambientale il territorio della Provincia di Napoli.

Sulla base e ai sensi di tale deliberazione i competenti Servizi del Ministero dell'ambiente hanno avviato le procedure propedeutiche all'elaborazione del relativo Piano di disinquinamento.

La complessità degli squilibri ambientali in atto nel territorio della Provincia di Napoli, nonché l'elevato livello di interrelazionalità che essi presentano con i generali parametri socio-economici della zona hanno, tuttavia, impedito di giungere alla redazione del suddetto Piano di disinquinamento nel termine di naturale validità della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale.

Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994 si è provveduto pertanto al rinnovo della citata dichiarazione, il cui contenuto regolamentare è stato integralmente recepito nella nuova deliberazione.

Tra i motivi che hanno reso oltremodo difficoltosa la definizione di un unitario piano di disinquinamento del territorio in questione rientra senza dubbio la varietà delle tipologie eco-patologiche e socio-economiche presenti all'interno di esso.

Esemplare in tale prospettiva può essere considerata la situazione propria dei siti industriali dismessi di Bagnoli, che costituiscono parte integrante e qualificante dell'area territoriale considerata dalle citate Deliberazioni in data 26 febbraio 1987 e 5 agosto 1994.

In questa area alla grave situazione di rischio ambientale derivante dalla passata operatività degli impianti siderurgici di Bagnoli, si è venuta affiancando nel corso degli anni la grave crisi produttiva ed occupazionale, dovuta tra l'altro alle decisioni CECA 89/218 e 94/259 che hanno imposto la chiusura degli impianti industriali in tale zona localizzati.

L'area corrispondente ai dismessi siti industriali di Bagnoli è stata, pertanto, riconosciuta prioritaria per la riqualificazione e lo sviluppo dell'intera area della Campania nell'intesa tra tutti i Ministeri competenti e la Regione Campania stipulata in data 5 novembre 1993 su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, nonché nell'intesa stipulata in data 9 marzo 1994 tra la Presidenza del Consiglio, il Ministero del Lavoro, la Regione Campania, il Comune di Napoli ed il Gruppo IRI.

In particolare l'articolo 3 dell'intesa del 5 novembre 1993 dispone tra l'altro che nell'ambito degli interventi tesi al risanamento ambientale, sia conferita priorità a quelli volti alla bonifica ed al recupero del territorio dell'area di Bagnoli indirizzando a tale scopo quota delle risorse previste dal Piano Triennale per la Tutela Ambientale 1994-1996.

In attuazione del quadro programmatico così definito, con Deliberazione C.I.P.E. in data 13 aprile 1994 la ILVA S.p.A. è stata incaricata di predisporre un "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli in Napoli, comprensivo delle attività da svolgere, della fattibilità e dei costi degli interventi".

Il progetto a tal fine predisposto individua il complesso delle attività necessarie allo sgombero, al disinquinamento ed al risanamento delle aree interessate, sino alla soglia minima necessaria per consentire ogni possibile futura destinazione del comprensorio. Il complesso delle attività individuate viene articolato in due linee di processo essenziali:

- la prima concernente lo smantellamento, la rottamazione e la demolizione delle strutture industriali;
- la seconda concernente il risanamento e a sua volta comprendente operazioni di decontaminazione, eliminazione di residui di lavorazione e bonifica dei suoli.

Tale progetto è stato approvato con deliberazione CIPE in data 20 dicembre 1994, su conforme proposta del Ministro del Bilancio e della Programmazione economica, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

La stessa Delibera il C.I.P.E., che individua le risorse pubbliche di copertura del fabbisogno finanziario espresso dal progetto redatto da ILVA Spa e ne dispone l'assegnazione, verificata la specificità della situazione esistente nel territorio di Bagnoli e la assoluta necessità e urgenza di avviare le iniziative di disinquinamento previste nel suddetto progetto di bonifica secondo le procedure di cui al citato art. 7 della legge n. 349/86, ha peraltro impegnato il Ministro dell'ambiente ad espletare tutte le attività occorrenti per la predisposizione e la successiva approvazione di un piano di risanamento ambientale dell'area di Bagnoli quale anticipazione a stralcio del complessivo Piano di disinquinamento dell'area ad elevato rischio ambientale della Provincia di Napoli, in corso di elaborazione.

In ottemperanza a tale deliberazione il Ministero dell'ambiente, per il tramite dei Servizi tecnici competenti, in relazione alle attività ed agli interventi previsti in materia ambientale dal citato "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi della zona ad elevato rischio di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" redatto dall'ILVA S.p.a, ha provveduto a redarre il "Documento di prescrizioni tecniche per l'attuazione del Piano di risanamento ambientale dei siti industriali dismessi di Bagnoli in Napoli".

Il documento predisposto definisce gli indirizzi secondo cui dovranno essere svolte delle attività previste dal citato "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi della zona ad elevato rischio di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" redatto dall'ILVA S.p.a, al fine di garantire gli obiettivi di salvaguardia e di riqualificazione ambientale sempre nell'ambito di detto progetto.

Le prescrizioni tecniche redatte dal Ministero dell'ambiente garantiscono i requisiti minimi di risanamento ambientale che potranno essere ulteriormente integrati in relazione alla specifica destinazione d'uso delle aree così recuperate, una volta sciolte da parte dei soggetti istituzionalmente competenti, segnatamente il Comune di Napoli, le riserve che allo stato attuale ancora caratterizzano questo aspetto dell'iniziativa in questione.

Il presente provvedimento rappresenta, altresì, il punto di arrivo di una procedura istruttoria che ancorché eccezionale - risultando dalla parziale sovrapposizione della procedura prevista dall'art. 4 della legge n. 80/84 e da quella disciplinata dall'art. 7 della Legge n. 349/86 - ha costantemente salvaguardato l'esigenza di uno stretto coordinamento con la Regione competente, come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 7 della Legge n. 349/86.

Il carattere di urgenza e di priorità rivestito dalle operazioni di risanamento ambientale dei siti industriali dismessi di Bagnoli nell'ambito del quadro programmatorio ambientale della Regione Campania, così come richiesto dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 aprile 1995, è stato dichiarato con la Deliberazione della Giunta regionale in data 11 aprile 1995, atto di contestuale recepimento da parte della Regione Campania dell'intero disposto della Delibera CIPE del 20 dicembre 1994.

Appare peraltro assolutamente ineludibile l'esigenza di assicurare anche nell'attuazione del Progetto elaborato il più efficace coordinamento delle diverse linee di intervento pubblico, statale, regionale e comunitario convergenti sull'area di Bagnoli, ricorrendo ad una direttrice coordinata di azione che ad oggi ha dimostrato una notevole efficacia.

E' per questo motivo, dunque, che si è scelto di convergere sull'asse operativo costituito dall'iniziativa posta in atto dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 80/84.

Le risorse di competenza del Ministero dell'ambiente - determinate nell'importo complessivo di L. 90.000 milioni - saranno pertanto trasferite al Ministero del Bilancio, competente per la gestione della fase operativa del Piano, secondo modalità da determinarsi con un apposito Accordo di Programma tra tutti i soggetti interessati, come previsto dai punti 5,6 e 7 della citata Delibera CIPE in data 20 dicembre 1994.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**“Piano stralcio dell’area ad elevato rischio ambientale di Napoli, relativo al
disinquinamento per il risanamento dei siti industriali dismessi di Bagnoli in Napoli”**

ALLEGATO A

**- Prescrizioni tecniche per l’attuazione del Progetto di bonifica delle operazioni tecniche
dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio di crisi ambientale dell’area di
crisi di Bagnoli in Napoli -**

2 MARZO 1995

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Servizio A.R.S.
Servizio I.A.R.

**PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DELLE
OPERAZIONI TECNICHE DI BONIFICA DEI SITI INDUSTRIALI DISMESSI
NELLA ZONA AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE DELL'AREA DI
CRISI PRODUTTIVA ED OCCUPAZIONALE DI BAGNOLI IN NAPOLI**

2 MARZO 1995

SommarioPREMESSE

A. PIANO STRALCIO DI RISANAMENTO ED OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE

A.1. CONTENUTI ESSENZIALI DEL PIANO

- A.1.1. Siti interessati
- A.1.2. Caratteristiche geologiche
- A.1.3. Aree critiche
- A.1.4. Materiali contaminanti presenti in superficie
- A.1.5. Materiali inquinanti presenti nel sottosuolo

A.2. OBIETTIVI DI QUALITA' PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
DEL SITI

- A.2.1. Variazioni nella destinazione d'uso delle aree.
- A.2.2. Obiettivi di bonifica e risanamento
 - a) Obiettivi di risanamento per i suoli
 - b) Obiettivi di risanamento per le acque sotterranee

B. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO

B.1. SISTEMATICA DEL MONITORAGGIO

B.1 FASE I - CARATTERIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI DI INTERVENTO

- B.1.1 Caratterizzazione del sito
- B.1.2 Caratteristiche delle fonti di contaminazione
- B.1.3 Caratterizzazione ambientale

B.2. FASE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SISTEMA

- B.2.1 Specifica del sistema ed esecuzione delle attivita' di monitoraggio
- B.2.2 Parametri chimici da monitorare
- B.2.3 Campionamento
- B.2.4 Le metodiche di analisi
- B.2.5 Le metodiche di controllo di qualità dei risultati

C. CAUTELE E VINCOLI NELLE OPERAZIONI DI BONIFICA

- C.1. Gli interventi urgenti di messa in sicurezza
- C.2. Gli interventi di bonifica e smaltimento definitivo
- C.3. Il piano di sicurezza per gli operatori ed il piano di emergenza
- C.4. La valutazione di impatto ambientale
- C.5. I tempi della bonifica
- C.6. Prevenzione dell'inquinamento acustico

PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DELLE OPERAZIONI TECNICHE DI BONIFICA DEI SITI INDUSTRIALI DISMESSI NELLA ZONA AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE DELL'AREA DI CRISI PRODUTTIVA ED OCCUPAZIONALE DI BAGNOLI IN NAPOLI COSTITUENTE PIANO STRALCIO DEL PIANO COMPLESSIVO DI DISINQUINAMENTO PER IL RISANAMENTO DELL'AREA AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

PREMESSE

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 1987 la provincia di Napoli nel suo complesso è stata dichiarata "area ad elevato rischio di crisi ambientale" ai sensi dell'art.6 della Legge 28 agosto 1989 n.305.

La mancata messa a punto del piano di risanamento ha portato, dopo il quinquennio di legge, alla decadenza della predetta dichiarazione, per cui, permanendo le gravi condizioni di inquinamento e di rischio ambientale, il Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994 l'ha reiterata.

Nella provincia napoletana, la conurbazione che fa perno sulla città di Napoli costituisce uno degli ambiti maggiormente "a rischio" d'Europa, per il quale non risulta agevole definire un unitario piano di disinquinamento per il suo risanamento, in ragione della complessità tecnica e gestionale delle situazioni in atto e delle connesse difficoltà che le istituzioni locali mostrano nel dotarsi di idonee iniziative progettuali.

La possibilità di procedere al necessario intervento sui siti industriali dismessi di Bagnoli è stata offerta dalla revisione del Piano triennale di sviluppo della Campania, alla quale, ai sensi dell'art.4 della legge 18 aprile 1984 n.80, nel cui ambito, provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica con poteri sostitutivi della Regione Campania. Nell'ambito di detto procedimento, con deliberazioni CIPE del 28 dicembre 1993 e del 13 aprile 1994, la bonifica ed il risanamento dell'area di Bagnoli è stata riconosciuta quale prioritaria azione per il riequilibrio e lo sviluppo dell'area metropolitana di Napoli.

In particolare, con il citato atto 13 aprile 1994, il CIPE ha incaricato l'ILVA in Liquidazione Spa, quale soggetto tecnico responsabile, di mettere a punto il relativo progetto.

E' stato così predisposto il "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" che il Ministero del Bilancio ha trasmesso, per quanto di competenza, al Ministro dell'Ambiente il quale ha espresso su di esso il proprio positivo avviso.

Con deliberazione del 20 dicembre 1994 il CIPE, previa istruttoria tecnico-economica del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, su conforme proposta del Ministro del Bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, ha approvato il "Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" in Napoli, da attuarsi, previo apposito accordo di programma, nelle aree dismesse degli stabilimenti ILVA ed Eternit.

Con la medesima deliberazione CIPE del 20 dicembre 1994 il Ministro dell'Ambiente è stato "...impegnato a dar corso agli adempimenti di competenza per l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri della deliberazione di approvazione del progetto approvato, integrato con le idonee specifiche tecniche per la bonifica delle aree ai sensi della L.305/89, quale parte integrante, a stralcio, del piano di disinquinamento per il risanamento dell'area ad elevato rischio ambientale della provincia di Napoli."

Con il presente atto, previo richiamo degli elementi costitutivi del piano, si dà corso, per l'appunto, all'impegno disposto dal CIPE dettando le specifiche prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle attività di bonifica e di risanamento in questione.

A. PIANO STRALCIO DI RISANAMENTO ED OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE

A.1. CONTENUTI ESSENZIALI DEL PIANO STRALCIO

In sintesi il progetto approvato dal CIPE si può sostanzialmente ricondurre ai contenuti che di seguito vengono richiamati ed a fronte dei quali le fondamentali linee di intervento sono:

- 1) quella dello smantellamento e rimozione;
- 2) quella delle demolizioni e rottamazioni;
- 3) quella della bonifica dei suoli e del risanamento delle aree.

A.1.1. Siti interessati

La ricognizione preliminare sulla situazione degli stabilimenti dismessi in Bagnoli per la predisposizione del progetto ha portato a prendere in considerazione, ai fini degli interventi, il complesso ex siderurgico e lo stabilimento ex Eternit, in quanto per gli altri due siti potenzialmente interessabili dal progetto si sono rilevate condizioni diverse: per il primo, riguardante l'ex complesso Federconsorzi, è in atto un intervento di recupero e riqualificazione da parte della Fondazione IDIS per la realizzazione di una struttura scientifica denominata Città della Scienza; per il secondo, riguardante lo stabilimento della Cementir, pur risultando fermi da alcuni anni gli impianti di lavorazione, la proprietà ha dichiarato la insussistenza di una dismissione dell'unità industriale, autoescludendosi, pertanto, da conseguenti interventi per il riuso.

L'insediamento industriale di Bagnoli trae le sue origini agli inizi del secolo, con l'attivazione tra il 1909 ed il 1911 dello stabilimento siderurgico dell'ILVA. Tale stabilimento supera le vicissitudini dei due conflitti mondiali, modificando nel tempo la gamma dei prodotti ed attraversando diverse ristrutturazioni impiantistiche e tecnologiche, fino all'ultima realizzazione degli inizi degli anni '80, poi vanificata dalla profonda crisi della siderurgia europea che determina, alla fine del decennio, la cessazione dell'attività produttiva, seguita dalla formale dismissione degli impianti con delibera CEE del 12.4.1991.

L'insediamento "Eternit", per la costruzione di manufatti in cemento-amianto, nasce tra il 1937 e il 1938, subendo anch'esso svariate ristrutturazioni industriali. Alla fine degli anni '70 lo stabilimento entra in profonda crisi, anche a causa della impossibilità a mantenere in vita lavorazioni nel frattempo riconosciute come altamente nocive, fino a cessare completamente la propria attività nel dicembre 1985.

A.1.2. Caratteristiche geologiche

Il sottosuolo è costituito da materiali di riporto con spessori fino ad alcuni metri, seguiti da sabbie e limi palustri ad andamento lenticolare; al di sotto sono presenti ter-

reni piroclastici sciolti con granulometria limo-sabbiosa o sabbiosa-ghiaiosa.

La natura dei terreni è globalmente di ridotta permeabilità; è presente una falda idrica, di natura salmastra, che si posiziona a quote di poco superiore al livello marino e che pertanto si trova a profondità ridotta rispetto al piano campagna.

A.1.3. Aree critiche

La massima criticità ambientale si localizza nell'area "cokeria" su una superficie di circa 15.000 mq ed in subordine nell'area "Eternit", dove problemi sono presenti soprattutto all'interno di alcuni capannoni industriali. In quest'ultimo caso, polveri e residui contenenti amianto si localizzano soprattutto in superficie, sia per la natura stessa degli inquinanti che per l'isolamento del terreno "protetto" dalle pavimentazioni in calcestruzzo.

A.1.4. Materiali contaminanti presenti in superficie

La superficie impegnata dai siti industriali sopra descritti è pari a complessivi mq. 2.100.000. Su tale superficie insistono impianti, residui di materie prime e residui di lavorazione, da sottoporre a decontaminazione, bonifica e smaltimento.

Il progetto stima le seguenti quantità:

Fossili catramati	ton.	3.600
Carboni fossili	"	11.700
Melme catramose	"	2.300
Sedimenti canali di scarico	"	400
Melme oleose	mc	900
Acque oleose	"	4.300
Acque di decantazione	"	16.000
Grassi	ton.	150
Olii pesanti	mc	1.800
Olii minerali con PCB	ton.	120
Trasformatori in apirolio (n. 140 unità)	"	500
Apirolo	"	200
Coperture e lastre in "Eternit"	"	1.200
Residui in amianto	"	1.800
Polveri contaminate da amianto	"	700
Prodotti finiti in "Eternit"	"	2.200
Solfato ammonico	"	300
Resine, vetroresine e PVC	"	50
Prodotti chimici	"	20
Batterie Pb e Ni-Cd	n.	7.000
Sorgenti radioattive (apparecchiature)	"	150